



COMMISSIONE LIBERE PROFESSIONI

F. Pecorella – V. Calvanese – R. Castelluccio - V. de Riso - F. Fiorillo – G. Kisslinger – P. Pizzo

# NEWSLETTER Maggio\_08

*con la collaborazione di*




Via Francesco Crispi, 31. 80121 Napoli

[www.studiocedrola.it](http://www.studiocedrola.it) [posta@studiocedrola.it](mailto:posta@studiocedrola.it)

phone +39\_081\_664078 / +39\_081\_669671

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI



## NEWSLETTER MAGGIO 2008

- IL DECRETO 22 FEBBRAIO 2008, n. 37: LA NUOVA 46/90 DAL 27 MARZO 2008
- DEPOSITO AL GENIO CIVILE DEI PROGETTI DI STRUTTURE: LE NUOVE IMPOSTE DI BOLLO
- IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  
Il credito previsto dalla Finanziaria 2007 per le attività di ricerca e sviluppo interessa tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica.
- LA TASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI  
I redditi fondiari concorrono a formare il reddito del contribuente indipendentemente dall'effettiva percezione, salvo il caso di convalida giudiziale dello sfratto.
- LA MANCATA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO E I RISCHI DI DOPPIA IMPOSIZIONE  
Nel caso in cui il percettore di somme assoggettate a ritenuta di acconto non riceva la certificazione si pone il problema se scomputare o meno la ritenuta stessa. Gli orientamenti delle Entrate e della giurisprudenza.
- SCADENZE: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2007  
Un riepilogo delle principali (ed imminenti) scadenze, relative alla dichiarazione dei redditi 2008 per il periodo d'imposta 2007.
- LAVORO AUTONOMO: TRATTAMENTO DELLE SPESE OGGETTO DI RIADDEBITO FRA PROFESSIONISTI  
Le modalità di riaddebito delle spese comuni sopportate da più professionisti, relative alla condivisione di locali utilizzati per lo svolgimento autonomo di attività professionali.
- RASSEGNA STAMPA
- SCADENZARIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato pubblicato il **Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"**.

**A partire dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del Decreto, risultano abrogati:**

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (capo V, parte II, Testo Unico per l'edilizia);

la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività normativa tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni).

L'abrogazione del suddetto capo V comporta anche l'**abrogazione del costituendo "Albo dei responsabili tecnici"** previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.

Tra le novità del Decreto, l'**estensione dell'ambito di applicazione della 46/90 agli impianti relativi a tutti gli edifici qualunque sia la destinazione d'uso (civile ma anche terziario, commerciale e industriale) inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione come quelli alimentati da appositi depositi, gli impianti per l'autoproduzione di energia (fino a 20 kW) e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.**

In particolare rientrano nell'ambito di applicazione del DM 37/08 i seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura):

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio

Nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle imprese, il Decreto prevede che **la dichiarazione di conformità (DICO) venga trasmessa soltanto allo Sportello unico del Comune ove ha sede l'impianto** e non alla Camera di Commercio. Sarà infatti il Comune a dover inoltrare copia della stessa dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto per i necessari riscontri.

Di rilievo anche l'attenzione mostrata dal legislatore per la manutenzione degli impianti introdotta dall'art. 8, comma 2, del Decreto 37/2008 con il quale il proprietario dell'impianto è richiamato ad un ruolo attivo nel mantenimento in sicurezza dei propri impianti. In particolare il Decreto stabilisce:

*"Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite"*(art. 8, comma 2).

Dal suddetto disposto emergono quindi due importanti novità:

**1. Il proprietario dell'impianto ha l'obbligo di assicurare la manutenzione del proprio impianto;**

**2. L'impresa installatrice, attraverso il rilascio delle istruzioni per l'uso e la manutenzione, potrà indicare la periodicità degli interventi manutentivi.**

Positiva anche la sanatoria introdotta dall'art. 7, comma 6, del Decreto per gli impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1990 e prima del 27 marzo 2008 e sprovvisti di dichiarazione di conformità. Tale atto può essere sostituito da una **dichiarazione di rispondenza (DIRI)** resa da un

professionista iscritto all'albo professionale con almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico, nei casi in cui sussista l'obbligo di progettazione, oppure, negli altri casi, da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata.

A tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha chiarito, con un parere ufficiale dello scorso 23 aprile 2008 in risposta ai primi quesiti interpretativi posti dalla nostra Associazione con nota del 21 aprile 2008, che "il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute".

In aggiunta, il Ministero ha fornito indicazioni sulla **fase transitoria** di prima applicazione del Decreto 37/2008 riconoscendo a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.

Quanto alla maturazione dei **requisiti tecnico-professionali**, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore nei casi di diploma e titolo o attestato di formazione professionale.

Il Ministero, a fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, precisa che in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (*tempus regit actum*), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Inoltre, quanto al disposto di cui all'art. 4, lettera a), secondo cui sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, il MSE ritiene che tale termine debba riferirsi, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla **laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve)**.

Per quanto riguarda la disposizione secondo cui la funzione di **responsabile tecnico**, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2), il MSE precisa che tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta essere mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.

Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), e specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di **rifacimento parziale**, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."

Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.

Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il regolamento (art. 1, comma 1, secondo periodo e art. 2, comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il **punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.**

In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2 lett.g) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori.

In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite.

Per quanto concerne la **progettazione degli impianti**, il DM 37/08 introduce il principio generale dell'obbligo di redazione del progetto per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), g)(art. 5, comma 1). In particolare il progetto deve essere redatto:

- da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti "sopra soglia"; oppure
- dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti "sotto soglia". In questi casi il progetto consiste nello schema dell'impianto realizzato. Il progetto redatto da un professionista iscritto ad apposito albo è richiesto nei seguenti casi di "sopra soglia":

a) impianti elettrici delle utenze condominiali e delle utenze domestiche di singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti a normativa specifica CEI (L. 46/90 - se la potenza era superiore o uguale a 1,5 KW), in caso di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc (L. 46/90 - se in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI oppure in edifici di volume superiore a 200 mc e altezza superiore a 5 m);

e) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'art. 1 comma 2, lett. c (impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie) dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferie/ora (DPR 6 Dicembre 1991, n. 447 – art. 4, comma 1, lett. e)- per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge (impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie), per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferie/ora);

g) impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10

A decorrere dalla fine del mese di maggio, per depositare o ritirare gli Atti relativi a progetti di strutture depositati presso il Genio Civile di Napoli, è necessaria la regolarizzazione delle pratiche mediate apposizione di marche da bollo da € 14.62.

Con disposizione dirigenziale gli Uffici del Genio Civile sono stati chiamati a controllare che i nuovi depositi di progetti siano completi di apposizione di una marca da bollo sulle due copie del progetto delle strutture presentate e su tutte le integrazioni che dovessero succedersi. Per quanto attiene le Relazioni a strutture ultimate ed i certificati di Collaudo Statico, la stessa determina dirigenziale prevede l'apposizione delle marche da bollo sulle due copie presentate nella misura di una marca da € 14,62 ogni quattro pagine, compresi gli allegati.

## IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Legislatore Italiano, con la Legge Finanziaria 2007 (Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006), si è posto l'obiettivo di incentivare le attività di ricerca e sviluppo; con i commi da 280 a 284 dell'articolo 1, della Finanziaria 2007, viene quindi introdotta un'agevolazione a favore delle imprese, fruibile nella forma del credito d'imposta.

Destinatari dell'agevolazione fiscale in oggetto sono **tutte le imprese**, a prescindere dalla forma giuridica adottata.

I beneficiari del credito d'imposta, secondo quanto riportato nella circolare numero 41/E, emessa a cura dell'Agenzia delle Entrate in data 18 Aprile 2001, sono **tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**.

Di conseguenza, i potenziali beneficiari dell'agevolazione fiscale possono essere:

-  le persone fisiche che esercitano attività d'impresa;
-  le società di persone;
-  le società di capitali;
-  gli enti commerciali;
-  le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

**Anche i soggetti in contabilità semplificata possono accedere all'agevolazione fiscale.**

Inoltre, possono fruire dell'incentivo fiscale anche coloro che calcolano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, per i quali vige l'obbligo di documentare le spese relative ai costi ammessi per l'agevolazione fiscale.

Al fine di incentivare le imprese a porre in essere attività di ricerca e sviluppo, viene concesso un credito d'imposta pari al **10 per cento dei costi sostenuti** inerenti le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; nei caso in cui i costi siano relativi a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca, la percentuale sale al 15 per cento. L'importo complessivo sul quale calcolare il credito d'imposta non può essere superiore ad Euro 15.000.000,00.

In merito è intervenuta anche la Legge Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007, all'articolo 1, comma 66, che ha innalzato **la percentuale del 15 per cento al 40 per cento**, con riguardo ai contratti sottoscritti con Università ed enti pubblici di ricerca. Anche l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione d'imposta è stato aumentato e portato ad Euro 50.000.000,00.

La Legge Finanziaria 2008 ha abrogato la disposizione, contenuta nella Finanziaria 2007, secondo la quale il credito d'imposta poteva essere concesso solamente con l'autorizzazione della Comunità Europea.

**Le definizioni di "attività di ricerca industriale" e di "attività di sviluppo sperimentale"** possono essere rinvenute nella Comunicazione della Commissione europea numero 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 Dicembre 2006, e sono le seguenti:

- "ricerca industriale" : ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi già ricompresi nella successiva attività di sviluppo sperimentale;

- "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di **prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. (materiale tratto dalla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01).

I lavori sperimentali o teorici, eseguiti soprattutto per apprendere nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, in assenza di applicazioni o utilizzi pratici diretti, non possono essere oggetto di agevolazione fiscale.

Di conseguenza, **potranno essere oggetto di agevolazione le spese sopportate per:**

- personale utilizzato: ricercatori e tecnici impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;

- acquisto di strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui vengono utilizzati nell'attività di ricerca;
- fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui vengono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- acquisizione o ottenimento in licenza, di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, da fonti esterne a prezzi di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- servizi di consulenza, per la parte relativa al progetto di ricerca;
- spese generali attinenti l'attività di ricerca;
- acquisto di materiali, forniture e prodotti simili, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, l'agevolazione ha ad oggetto i costi sostenuti **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2006** e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 Dicembre 2009.

Il beneficio fiscale non andrà ad intaccare la determinazione del reddito e della base imponibile Irap.

Le imprese possono utilizzare il credito d'imposta ai fini della corresponsione delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute per il periodo d'imposta in cui le spese (oggetto dell'agevolazione fiscale) sono state sopportate; nel caso in cui venisse a configurarsi un'eccedenza, la si può utilizzare in compensazione a partire dal mese successivo alla scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta relativamente al quale il credito viene concesso.

Si potrebbe configurare l'ipotesi in cui un'impresa benefici, in modo indebito, del credito d'imposta, a causa del **mancato rispetto dei limiti** e delle previsioni indicati nelle disposizioni legislative; in tal caso manca una disposizione che regoli tale ipotesi; in tali situazioni si può ritenere che, una volta constatata l'assenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione finanziaria, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe chiedere il versamento delle somme non corrisposte per effetto dell'utilizzo del credito d'imposta, ovviamente aumentate di un importo pari a interessi e sanzioni.

L'articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi precisa che i redditi fondiari (da terreni e fabbricati) andranno ricompresi nel reddito complessivo del contribuente, **a prescindere dall'effettiva percezione**.

In materia si segnala anche l'articolo 38 del Tuir (redditi dei fabbricati) secondo cui nel reddito lordo effettivo dei fabbricati andranno sommati i canoni di locazione indicati nei relativi contratti.

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative contenute nel Tuir, in tema di reddito prodotto dai fabbricati oggetto di locazione, nella base imponibile Irpef andranno sommati i canoni di locazione che risultano dal contratto di locazione, a prescindere se sono stati riscossi o meno nel periodo d'imposta.

Il criterio di imputazione temporale è quello di competenza; in altri termini, il reddito proveniente da locazioni di immobili in base alla durata del possesso, eventualmente rapportando il canone di locazione ai giorni di durata della locazione nel periodo d'imposta.

In tema di redditi fondiari, si ravvisa un problema in termini di trattamento fiscale dei canoni di locazione che, anche se previsti da un contratto di locazione, non sono stati riscossi dal locatore a causa di inadempienza nel pagamento da parte del conduttore.

Su tale aspetto è intervenuto il Tuir, regolando solamente il caso di canoni di locazione non riscossi, riguardanti fabbricati ad uso abitativo, **mentre nulla è stato stabilito con riguardo ai fabbricati ad uso non abitativo**.

In tema di mancata riscossione di canoni di locazione, con riferimento a fabbricati ad uso abitativo, è intervenuto l'articolo 8, comma 5, della Legge numero 431 del 9 Dicembre 1998, che ha introdotto una modifica all'articolo 26 del Tuir; tale modifica si è posta l'obiettivo di favorire il locatore nelle situazioni di mancata riscossione dei canoni di locazione, con riguardo ad immobili adibiti ad uso abitativo. Secondo la disposizione legislativa sopra indicata, i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo, se non riscossi, non andranno a formare il reddito per il locatore **dal momento in cui si conclude** il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto a causa di morosità del conduttore; si è scelto come termine di riferimento la conclusione del procedimento, al fine di evitare accordi più o meno elusivi tra locatore e conduttore. Da ciò si evince che, fintanto che il procedimento giurisdizionale non avrà termine, i canoni maturati, anche se non riscossi, andranno a formare i redditi di fabbricati.

Il procedimento di sfratto, disciplinato dagli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude nel momento in cui:

- il conduttore non compare;
- oppure
- il conduttore compare e non si oppone;
- oppure

- il conduttore compare e si oppone.

In quest'ultimo caso, anche se inizia il procedimento ordinario, quello a carattere sommario si può ritenere concluso.

Nelle tre ipotesi sopra menzionate, **lo sfratto viene convalidato** dal giudice, il quale dispone con ordinanza, in calce alla citazione, l'apposizione della formula esecutiva.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico PF 2008, se entro il termine di presentazione della dichiarazione è stato convalidato lo sfratto, non deve essere dichiarato il canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo; in tali casi andrà dichiarata la rendita catastale dell'immobile posseduto.

Come sopra riportato, fino a che non si è concluso il procedimento di convalida dello sfratto, il locatore dovrà dichiarare i canoni di locazione maturati, anche se non riscossi, e su tali canoni dovranno essere corrisposte le imposte (Irpef); tali imposte determinano l'emergere di un credito di imposta di uguale ammontare. Il credito di imposta sarà di un ammontare pari alle imposte pagate sui canoni di locazione per i quali è stato accertato in giudizio, mediante provvedimento di convalida dello sfratto, il mancato pagamento da parte del conduttore.

Il calcolo delle imposte versate presuppone la riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi di ogni anno in cui sono state pagate maggiori imposte a causa di canoni di locazione non riscossi; in tale situazione, il contribuente dovrà prendere in considerazione **solamente quei canoni che sono stati accertati in sede giudiziale** nel procedimento di convalida dello sfratto. In altri termini, il contribuente dovrà ricalcolare le imposte computate sul reddito complessivo dichiarato in passato, senza conteggiare i canoni di locazione non riscossi, ma prendendo in considerazione la rendita catastale dei fabbricati.

Il contribuente potrà indicare il credito d'imposta così determinato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giudiziale; oppure, si può presentare un'istanza di rimborso di tale credito.

Nel caso in cui i canoni vengano successivamente riscossi, il contribuente avrà l'obbligo di dichiarare i redditi conseguiti e assoggettarli a tassazione separata, salvo l'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria.

Come sopra riportato, non vi è alcuna disposizione legislativa che regoli la situazione di mancata riscossione dei canoni di locazione, con riferimento ad immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.

In tali situazioni, sembra ritenersi che i canoni, derivanti da contratti di locazione avente ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitativo, debbano essere sempre dichiarati dal locatore, anche se non sono stati riscossi; dunque, in tali fattispecie, rileverà il momento formativo del reddito e non quello percettivo.

Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza numero 362 del 26 Luglio 2000, la tassazione del reddito basata sui canoni di locazione viene meno nel momento in cui si verifica una causa di risoluzione del contratto; di conseguenza, secondo quanto stabilito

dalla Corte Costituzionale, dal momento in cui il contratto di locazione si risolve, si deve ritenere che non possano più maturare i canoni di locazione. Da ciò si comprende come sia importante individuare l'esatta data di effetto della risoluzione del contratto di locazione.

Nel caso in cui il locatore percepisse somme in data successiva rispetto a quella di cessazione del contratto di locazione, data l'impossibilità di definire tali importi come canoni, verranno qualificate come risarcimento dei danni. In tale particolare ipotesi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Tuir, dato che questi importi costituiscono redditi della medesima categoria di quelli perduti, se ne ricorrono i presupposti, verranno assoggettati a tassazione separata.

## LA MANCATA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO E I RISCHI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, nel corso di un forum fiscale relativo a Unico 2007, svoltosi a Roma nel Maggio 2007, hanno stabilito il divieto, a carico del lavoratore autonomo, di scomputare dall'Irpef lorda le ritenute d'acconto subite, nel caso in cui **non abbia a disposizione la certificazione** rilasciata dal sostituto d'imposta; con la certificazione il sostituto d'imposta attesta di aver effettivamente trattenuto l'importo in questione, al momento del pagamento dell'onorario professionale.

Secondo tale orientamento, il professionista può scomputare dall'imposta lorda dovuta le ritenute subite, a condizione che possieda la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha operato tali ritenute.

Nel caso in cui il professionista non abbia ricevuto la certificazione da parte del sostituto d'imposta, secondo l'Agenzia delle entrate, il professionista **non potrà procedere allo scomputo delle ritenute dall'Irpef lorda**, anche se dispone di documentazione propria che dimostri la riscossione del solo importo netto; tale documentazione potrebbe essere data dalla parcella emessa e dal registro dei compensi, per dimostrare l'importo lordo oggetto di fatturazione, e la contabile o estratto conto bancari al fini di evidenziare l'importo netto ricevuto. **Secondo l'Agenzia tale documentazione non può essere ritenuta sufficiente**, in quanto trattasi di documentazione che non proviene dal sostituto d'imposta e quindi non in grado di attestare il prelievo tributario da lui operato.

**Secondo la giurisprudenza dominante**, anche se manca la certificazione, il professionista può ugualmente procedere allo scomputo delle ritenute subite dall'Irpef lorda, a condizione che sia in grado di presentare propria documentazione mediante la quale riesca a provare che la ritenuta è stata trattenuta nel momento in cui ha percepito l'onorario.

Tale orientamento giurisprudenziale è sostenuto da diverse sentenze, tra le quali si segnalano:

- la sentenza numero 1303 del 24 Febbraio 1995, emessa da parte della Commissione Tributaria Centrale;
- la sentenza numero 7251 dell'11 Marzo 1994, emessa a cura della Corte di Cassazione.

L'Agenzia, nell'esprimere la propria posizione, rimanda alla sentenza numero 14033 del 16 Giugno 2006, della Corte di Cassazione. Occorre segnalare che tale sentenza tratta il caso in cui il sostituto d'imposta ha ommesso di versare le ritenute che egli aveva però comunque operato. In tal caso la Corte di Cassazione ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'importo della ritenuta anche al percipiente; difatti, la Corte di Cassazione si esprime nel seguente modo: *"anche il sostituto debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri"*. Al percipiente viene però concesso il diritto di

regresso nei confronti del sostituto. Da queste argomentazioni, si può comprendere come la sentenza della Corte di Cassazione operi su un piano diverso rispetto a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate; difatti, la Corte di Cassazione ha trattato il caso in cui si è verificato **un omesso versamento delle ritenute**, e quindi la possibilità concessa all'Amministrazione finanziaria di richiedere il versamento delle ritenute, una volta che gli Uffici abbiano dimostrato che il cliente non le ha versate. L'Agenzia delle Entrate non fa riferimento all'omesso versamento delle ritenute, ma al mancato rilascio delle certificazioni, e quindi precludere la possibilità per il professionista di scomputare le ritenute subite dall'importo dell'Irpef lorda.

Al professionista, che non riceva le certificazioni da parte del sostituto d'imposta, si prospettano due vie, tra loro alternative:

- non segue l'orientamento espresso da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una presa di posizione non contemplata in alcun provvedimento ufficiale, e quindi scomputa dall'Irpef lorda le ritenute subite, anche se mancano le relative certificazioni;
- si conforma a quanto dettato dall'Agenzia delle Entrate, e quindi procede allo scomputo dall'Irpef lorda solamente le ritenute accompagnate dalla relativa certificazione, rilasciata dal sostituto d'imposta.

L'orientamento espresso da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe generare non pochi problemi in tema di **doppia imposizione**. Difatti, il professionista, all'atto della riscossione del compenso si vede operata la ritenuta, mediante incasso del importo netto; inoltre, dovrà assoggettare l'intero importo lordo a tassazione in autoliquidazione, nel momento in cui verserà il saldo Irpef.

Dato che in tali situazioni è assente un chiarimento ministeriale ufficiale, nel caso in cui sorgessero eventuali contestazioni fiscali, si potrebbe invocare la non applicazione di sanzioni, in quanto sussistono condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della Legge numero 212 del 2000.

L'adeguamento del professionista all'orientamento stabilito dall'Agenzia delle entrate, non è privo di inconvenienti a livello pratico. Il fatto che venga imposto, in capo al professionista, l'onere di reperire la documentazione, proveniente dal cliente, al fine di far valere un suo diritto di credito verso l'Erario, non trova traccia nel testo letterale dell'articolo 22 del Tuir, citato dagli esperti ministeriali a supporto della loro presa di posizione. Secondo quanto riportato dall'articolo 22 del Tuir, lo scomputo della ritenuta d'acconto non viene subordinato alla certificazione da parte del sostituto d'imposta, ma solamente a condizione che la ritenuta venga operata in data antecedente rispetto a quella relativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

D'altra parte, però, si fa notare come, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 36-ter, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, gli uffici possono operare un'esclusione totale o parziale dello scomputo delle ritenute d'acconto che non provengono dalle certificazioni richieste ai contribuenti, oppure

delle ritenute che risultano in maniera inferiore a quella riportata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi.

In tema di rilascio delle certificazioni, occorre evidenziare come non esistono disposizioni legislative che mettano a disposizione dei professionisti strumenti idonei per esercitare pressioni sul cliente allo scopo di farsi rilasciare la certificazione.

A favore del professionista, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3725 del 3 Luglio 1979, che argomenta la questione nel seguente modo: *"deve ritenersi che il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subito la ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta"*.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, si sottolinea come la certificazione non rappresenta una prova dell'avvenuta corresponsione della ritenuta, ma costituisce solamente una privata attestazione, da parte del sostituto, di aver operato la ritenuta. L'orientamento ministeriale non pretende una prova documentale circa l'avvenuto versamento delle ritenute e nemmeno che lo stesso venga dimostrato, ma solamente una dichiarazione di aver operato la ritenuta.

## SCADENZE: GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2007

A decorrere dal 2008, tutti i contribuenti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Unico 2008 **esclusivamente secondo modalità telematiche**, in modo diretto o mediante ausilio di un intermediario abilitato.

Non sono soggetti a tale obbligo le persone fisiche che:

- non hanno la possibilità di presentare il modello 730;
- se anche possono presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati predisponendo quadri del modello Unico;
- devono presentare la dichiarazione relativa a contribuenti deceduti;
- non hanno un sostituto d'imposta nel momento in cui presentano la dichiarazione.

Queste tipologie di soggetti hanno la possibilità di presentare, entro il 30 Giugno 2008, la dichiarazione tramite gli **uffici postali**; nel caso in cui, invece, il contribuente decidesse di trasmettere la dichiarazione direttamente, o tramite intermediari abilitati, il termine entro il quale deve essere presentata telematicamente la dichiarazione viene posticipato al 31 Luglio 2008.

Le persone fisiche che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, le società di persone, i soggetti Ires (sia quelle caratterizzate dall'obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sia quelle che non sono obbligate alla redazione del bilancio), i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla data in cui si chiude l'esercizio, possono presentare la dichiarazione dei redditi o mediante la trasmissione telematica diretta, o mediante intermediari abilitati. I soggetti Ires devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il **31 Luglio 2008** entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; di conseguenza, i soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla data in cui si è chiuso l'esercizio, devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il menzionato termine del 31 Luglio 2008.

Le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires contraddistinti dalla coincidenza tra esercizio e anno solare, devono versare il **saldo delle imposte** e la **prima rata di acconto** entro il **16 Giugno 2008**; tale adempimento può essere eseguito anche in data successiva, ma non oltre il **16 Luglio 2008**, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I soggetti Ires versano il saldo imposte e la prima rata di acconto, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; vengono offerti ulteriori trenta giorni, per versare le imposte, ma con una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla data in cui si è chiuso l'esercizio, versano il saldo delle imposte e la prima rata di acconto, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione; anche

per questi soggetti vi è la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni, sempre con maggiorazione dello 0,40 per cento.

#### DICHIARAZIONI SINGOLE

Dichiarazione	Presentazione	Trasmissione telematica	Versamenti	
			Senza maggiorazione	Con maggiorazione
Dichiarazione IVA		31 Luglio 2008	16 Marzo 2008	Concessa solo per il modello unificato
Modello 770 Semplificato		31 Maggio 2008		
Modello 770 Ordinario		31 Luglio 2008	Con la retribuzione a partire dal mese di luglio, oppure di agosto o di settembre se si tratta di pensionati	
Modello 730	Consegna al sostituto d'imposta	30 Aprile 2008		
	Consegna al CAF o a professionisti abilitati	31 Maggio 2008		

#### LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Nel caso in cui il soggetto, sia titolare che non titolare di partita Iva, decida di iniziare la rateizzazione il 16 Luglio 2008, la somma da rateizzare dovrà essere precedentemente maggiorata dello 0,40 per cento.

#### Soggetti non titolari di partita Iva

Rata	Versamento Prima rata entro il 16 Giugno 2008		Versamento Prima rata entro il 16 Luglio 2008	
	Versamento	Interessi	Versamento	Interessi
1°	16 Giugno 2008	0,00 per cento	16 Luglio 2008	0,00 per cento
2°	30 Giugno 2008	0,23 per cento	31 Luglio 2008	0,23 per cento
3°	31 Luglio 2008	0,73 per cento	01 Settembre 2008	0,73 per cento
4°	01 Settembre 2008	1,23 per cento	30 Settembre 2008	1,23 per cento
5°	30 Settembre 2008	1,73 per cento	31 Ottobre 2008	1,73 per cento
6°	31 Ottobre 2008	2,23 per cento	01 Dicembre 2008	2,23 per cento
7°	01 Dicembre 2008	2,73 per cento		

#### Soggetti titolari di partita Iva:

Rata	Versamento Prima rata entro il 16 Giugno 2008		Versamento Prima rata entro il 16 Luglio 2008	
	Versamento	Interessi	Versamento	Interessi
1°	16 Giugno 2008	0,00 per cento	16 Luglio 2008	0,00 per cento
2°	16 Luglio 2008	0,50 per cento	18 Agosto 2008	0,50 per cento
3°	18 Agosto 2008	1,00 per cento	16 Settembre 2008	1,00 per cento
4°	16 Settembre 2008	1,50 per cento	16 Ottobre 2008	1,50 per cento
5°	16 Ottobre 2008	2,00 per cento	17 Novembre 2008	2,00 per cento
6°	17 Novembre 2008	2,50 per cento		

## **LAVORO AUTONOMO: TRATTAMENTO DELLE SPESE OGGETTO DI RIADDEBITO FRA PROFESSIONISTI**

Capita sovente che più professionisti utilizzino il medesimo locale per lo svolgimento della propria attività in forma autonoma; in altri termini, ogni professionista svolge in modo autonomo la propria attività, ma condivide i locali con altri soggetti.

In tali evenienze, il soggetto che risulta essere il titolare del contratto di affitto e l'intestatario delle varie utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefonia), ha la possibilità di suddividere le spese tra i vari professionisti e conseguentemente addebitare a tali soggetti la loro parte.

Non si riscontra alcun intervento legislativo puntuale in materia.

Su tale tema, una parte della dottrina si è pronunciata nel senso di privilegiare l'irrilevanza fiscale, sia dal punto di vista Iva che dal punto di vista dell'imposizione diretta.

Dal punto di vista Iva, l'irrilevanza è data dall'assenza di una cessione di beni o prestazione di servizi. Secondo questa tesi, il professionista al quale sono intestate le varie utenze, potrà dedurre una somma pari alla differenza tra la spese totale e quella addebitata; invece, per gli altri professionisti, la spesa è data dall'importo indicato nella nota di addebito.

Secondo altre posizioni, invece, i rimborsi vanno classificati nella categoria dei redditi diversi ai fini Irpef (articolo 67 del Tuir – Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986), e sono soggetti ad Iva.

**Secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, a fronte del rimborso delle spese comuni, l'intestatario delle utenze dovrà emettere fattura, nella quale dovrà essere applicata un'aliquota uguale a quella indicata nella fattura originaria del costo; in tal caso non dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto.**

Le somme che vengono rimborsate all'intestatario delle utenze non hanno alcuna rilevanza reddituale, in quanto costituiscono una variazione in diminuzione del costo globale sostenuto dal soggetto al quale sono intestati i contratti relativi alle varie utenze.

## RASSEGNA STAMPA

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

<b>VERSO LA DICHIARAZIONE</b>	Notizia del: 5 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Opzione Irap entro il 30 maggio</b>		
<p>La Finanziaria 2008 ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative inerenti la determinazione della base imponibile Irap, secondo le quali sussistono due criteri distinti, da un lato per le società di capitali e dall'altro per gli imprenditori individuali e per le società di persone. Inoltre, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria hanno la possibilità di determinare la base imponibile Irap, seguendo il criterio stabilito per le società di capitali, mediante esercizio dell'opzione, da effettuarsi entro il 30 Maggio 2008.</p>		

<b>LAVORO</b>	Notizia del: 6 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Pmi, sicurezza autocertificata</b>		
<p>Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 81 del 2008, le piccole aziende possono anche omettere di predisporre il documento della sicurezza, in quanto risulta sufficiente una autocertificazione. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo, il datore di lavoro che presenta un numero di lavoratori fino a dieci, può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tali procedure saranno definite mediante l'emanazione di un prossimo decreto, che non entrerà immediatamente in vigore; ai datori di lavoro è data la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, per un periodo fino a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 Giugno 2012.</p>		

<b>VERSAMENTI</b>	Notizia del: 7 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Studi, il primo recupero</b>		
<p>Dopo la prima stretta sui criteri di accertamento disposta con il Decreto Legge 223/2006, gli studi di settore mostrano un primo recupero con le dichiarazioni presentate nel 2006 per il periodo d'imposta 2005. Un'analisi dell'Agenzia delle Entrate mostra come, nonostante sia evidente un incremento dei ricavi e dei redditi dichiarati, permangano comunque notevoli differenze nelle diverse categorie di contribuenti. Molte categorie dichiarano, infatti redditi medi al di sotto dei ventimila euro, a testimonianza del fatto che vi sono probabilmente sacche di evasione difficili da colpire.</p>		

<b>REDDITO D'IMPRESA</b>	Notizia del: 8 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Scioglimento allargato per le società di comodo</b>		
<p>Le società che hanno intenzione di deliberare, in data anteriore al 31 Maggio 2008, la messa in liquidazione o trasformazione in società semplice, dovranno valutare due elementi, al fine di accedere allo scioglimento agevolato: l'importo dei ricavi presuntivi deve essere maggiore rispetto a quello dei componenti positivi del conto economico; le eventuali variazioni all'interno della compagine sociale avvenute dopo il 1° Gennaio 2008. La fruizione dell'agevolazione, inerente allo scioglimento agevolato, non viene inibito alle società colpite da una delle 17 cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.</p>		

<b>STUDI DI SETTORE</b>	Notizia del: 12 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Passaggio indolore per i professionisti</b>		
<p>Con Gerico 2008, gli studi di settore per i professionisti diventano definitivi. Pur tuttavia, sussistono delle eccezioni, che consistono nell'applicazione monitorata degli studi relativi agli studi di ingegneria, ai servizi eseguiti da revisori contabili e da altri soggetti che pongono in essere attività in materia di tributi e alle attività tecniche effettuate da periti industriali.</p>		

<b>I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE</b>	Notizia del: 13 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Reverse charge esteso al rottame trasformato</b>		
<p>In data 12 Maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare numero 43, inerente il comparto dei rifiuti e dei rottami; secondo tale documento, alle cessioni di rottame anche lavorato, a condizione che mantenga, a seguito del processo, la sua natura di rifiuto o sottoprodotto della trasformazione, deve essere applicato il regime del reverse charge; tale regime andrà utilizzato inoltre, con riferimento a tutti i servizi connessi alla gestione dei rifiuti e alle prestazioni aventi per oggetto i rottami.</p>		

<b>RISCOSSIONE</b>	Notizia del: 13 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Tasse a rate con ricometro</b>		
<p>Nella giornata del 13 Maggio 2008, l'Amministratore Delegato di Equitalia ha sottoscritto una direttiva riguardante la rateazione dei debiti verso il Fisco; in tale documento vengono chiarite le situazioni in cui le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali possono richiedere la rateazione a fronte di una situazione di obiettiva difficoltà. Per quanto attiene la richiesta di rateazione, presentata da una persona fisica o da una ditta individuale, occorrerà far riferimento all'indicatore della situazione economica (Isee).</p>		

<b>ACCERTAMENTO</b>	Notizia del: 15 Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Studi, tornano le lettere</b>		
<p>L'Agenzia delle Entrate ha ultimato la predisposizione delle lettere, da inviare ai contribuenti, con le quali viene consigliato di uniformarsi alle risultanze degli studi di settore, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi "Unico". L'invio delle lettere preventive è stato effettuato anche l'anno scorso, ma quest'anno è presente una novità: oltre all'invio di queste lettere, gli uffici finanziari stanno ponendo in essere degli accertamenti per quei soggetti che non hanno tenuto conto del consiglio indicato nelle comunicazioni inviate l'anno scorso.</p>		

<b>FISCO</b>	Notizia del: 28 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Alta tensione sull'Irap</b>		
<p>All'Esecutivo si presenta ora la possibilità di rivedere l'Irap, fondamentalmente per tre motivi: il futuro Governo ha inserito nel suo programma l'intenzione di abolire, in modo progressivo, l'imposta; difficoltà nella determinazione del valore della produzione; in ambito di contenzioso, si discute ora sulla deducibilità o meno dell'Irap ai fini delle imposte dirette e sull'esenzione dall'imposta per i piccoli studi professionali.</p>		

<b>IMPOSTE CONTESE</b>	Notizia del: 29 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Il compenso per il Cda non è soggetto a Irap</b>		
<p>La Commissione provinciale di Ancona, con la sentenza numero 63/1/2008, ha stabilito che il compenso percepito dal commercialista, per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di società, è esente Irap; difatti, l'attività di amministratore presuppone un lavoro puramente personale, nel quale il professionista utilizza solamente le proprie capacità professionali e intellettuali, senza alcun intervento dell'organizzazione di cui dispone.</p>		

<b>LAVORO</b>	Notizia del: 1° Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Sicurezza, riforma al traguardo</b>		
<p>In data 1° Maggio 2008, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101, supplemento ordinario numero 108/L, il Decreto Legislativo numero 81 del 9 Aprile 2008; il testo unico sulla sicurezza sul lavoro entrerà in vigore il 15 Maggio 2008, mentre la valutazione dei rischi aziendali diverrà operativa a partire dal 29 Luglio 2008.</p>		

<b>DICHIARAZIONI</b>	Notizia del: 1° Maggio 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Nel modello Unico fa fede il precedente codice attività</b>		
<p>L'introduzione della nuova classificazione delle attività economiche, ATECO 2007, ha generato non pochi dubbi in tema di studi di settore; secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà applicare la disciplina, vale a dire studi di settore o parametri, vigenti prima dell'introduzione della nuova classificazione.</p>		

<b>CERTIFICAZIONE ENERGETICA</b>	Notizia del: 21 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Per pannelli e infissi non serve il tecnico</b>		
<p>In data 18 Aprile 2008, il Ministro uscente dello Sviluppo economico ha firmato un decreto riguardante il risparmio energetico; tale documento introduce semplificazioni riguardanti i dati da trasmettere all'Enea al fine di ottenere la detrazione del 55 per cento. I contribuenti che, a partire da quest'anno, cambieranno finestre e infissi oppure installeranno pannelli solari, non avranno più bisogno dell'assistenza del tecnico professionista, in quanto non saranno più obbligati a fornire il certificato energetico dell'immobile.</p>		

<b>CLIENTI E FORNITORI</b>	Notizia del: 23 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Onlus, solo a fine giugno l'invio degli elenchi Iva</b>		
<p>Il ministro dell'Economia ha emesso un decreto, in data 3 Aprile 2008, riguardante l'invio degli elenchi clienti e fornitori; il decreto è in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale". Secondo tale documento, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus iscritte all'anagrafe stabilita dall'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 460 del 1997, possono presentare gli elenchi clienti e fornitori fino al 30 Giugno 2008.</p>		

<b>FISCO</b>	Notizia del: 28 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Alta tensione sull'Irap</b>		
<p>All'Esecutivo si presenta ora la possibilità di rivedere l'Irap, fondamentalmente per tre motivi: il futuro Governo ha inserito nel suo programma l'intenzione di abolire, in modo progressivo, l'imposta; difficoltà nella determinazione del valore della produzione; in ambito di contenzioso, si discute ora sulla deducibilità o meno dell'Irap ai fini delle imposte dirette e sull'esenzione dall'imposta per i piccoli studi professionali.</p>		

**Imposta sulle successioni e donazioni****Negozio fiduciario: tassato solo quando determina l'effettivo trasferimento del bene****Circolare Agenzia delle Entrate 27/03/2008, n. 28/E**

Ad integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 3/E/2008, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in ordine all'inclusione dei negozi fiduciari nel campo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposta colpisce il negozio fiduciario solo quando lo stesso determina un effettivo trasferimento del bene.

**Associazione professionale****Indennità di recesso corrisposta al socio receduto: modalità di tassazione****Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 142/E**

L'indennità di recesso corrisposta da un'associazione professionale al socio receduto deve essere assoggettata a tassazione separata ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e non determina, per il professionista che recede, alcun obbligo ai fini di tale imposta.

**Agevolazione "prima casa"****Mancato stabilimento della residenza per causa di forza maggiore: non comporta decadenza****Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n. 140/E**

Il mancato trasferimento - nel termine di 18 mesi previsto dalla legge - della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta decadenza dall'agevolazione quando tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile.

## SCADENZARIO

Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali

<b>FASI</b>	<b>Contributi trimestre aprile – giugno 2008</b>
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008	Entro tale data devono essere versati i contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali.

<b>INPS</b>	<b>Modello DM10/2</b>
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008	Entro tale termine deve essere presentata la denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti.

<b>INPS</b>	<b>Denuncia Emens</b>
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008	Termine ultimo per l'invio telematico all'Inps della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese di Maggio a dipendenti e lavoratori assimilati.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello 770 Semplificato</b>
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008 (TERMINE PROROGATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 MAGGIO 2008)	Entro tale data deve essere trasmesso, secondo modalità telematiche, il modello 770 Semplificato.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello 730/2008</b>
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008 (TERMINE PROROGATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 MAGGIO 2008)	Il lavoratore dipendente o pensionato deve consegnare al CAF o al professionista abilitato i Modelli 730 e 730-1.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Unico 2008 – Persone Fisiche</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per eseguire i versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008 Persone Fisiche.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Unico 2008 – Società di Persone</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per eseguire i versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008 Società di Persone

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Unico 2008 – Soggetti Ires</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per eseguire i versamenti relativi all'Ires e Irap a saldo 2007 e primo acconto 2008 per i soggetti Ires che presentano esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari.

<b>CAMERE DI COMMERCIO</b>	<b>Diritto Annuale</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Scade oggi il termine per versare il diritto camerale annuale.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello 730/2008</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Entro tale data il CAF o il professionista abilitato deve consegnare al dipendente o al pensionato il Modello 730 ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3

<b>TASSE E IMPOSTE</b>	<b>Imposta Comunale sugli Immobili</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per versare l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2008, in unica soluzione, oppure in acconto.

<b>IRPEF</b>	<b>Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, relativi al mese di Maggio 2008.

<b>IRPEF</b>	<b>Altre ritenute alla fonte</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Entro tale data devono essere versate le ritenute operate nel mese di Maggio 2008, con riguardo ai redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni, rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Unico 2008 – Persone Fisiche</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per eseguire i versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008 Persone Fisiche.

<b>IRPEF</b>	<b>Addizionale regionale/comunale</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Entro tale termine devono essere versate le quote

	dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
--	---

<b>CONDOMINI</b>	<b>Ritenute</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Versamento delle ritenute del 4 per cento per prestazioni riguardanti contratti d'opere o servizi.
<b>Iva</b>	<b>Liquidazione mensile</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Liquidazione dell'Iva relativa al mese di Maggio 2008; versamento dell'eventuale imposta a debito.

<b>Iva</b>	<b>Comunicazioni dati dichiarazioni d'intento</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Entro tale termine devono essere trasmessi, secondo modalità telematiche, all'Amministrazione Finanziaria, i dati riguardanti le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di Maggio 2008.

<b>INPS</b>	<b>Gestione Separata</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	I committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese di Maggio 2008.

<b>INPS</b>	<b>Contributi mensili</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	I datori di lavoro versano all'Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, riguardanti le retribuzioni maturate nel mese di Maggio 2008.

<b>INPGI</b>	<b>Contributi</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti, riguardanti le retribuzioni maturate nel mese di Maggio 2008.

<b>ENPALS</b>	<b>Contributi mensili</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Scade il termine per versare i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

<b>INPS</b>	<b>Contributi Manodopera Agricola</b>
LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008	Entro tale termine devono essere versati i contributi relativi alla manodopera agricola.

<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat mensili</b>
VENERDÌ 20 GIUGNO 2008	Entro tale data devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello 730-4</b>
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008	I CAF ed i professionisti abilitati comunicano, secondo modalità telematiche, il risultato contabile (Modello 730-4).

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello 730/2008</b>
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008	I CAF, i professionisti abilitati o i sostituti d'imposta, trasmettono all'Amministrazione finanziaria, secondo modalità telematiche, i modelli 730 riguardanti i redditi 2007.

<b>ENPALS</b>	<b>Denuncia mensile</b>
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008	Entro tale termine deve essere presentata la denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.

<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Unico 2008 Persone Fisiche</b>
LUNEDÌ 30 GIUGNO 2008	I soggetti non obbligati all'invio telematico, entro tale data possono presentare le dichiarazioni dei redditi presso gli Uffici Postali.

<b>INPS</b>	<b>Modello DM10/2</b>
LUNEDÌ 30 GIUGNO 2008	Scade il termine per presentare la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS relativi ai lavoratori dipendenti.

<b>INPS</b>	<b>Denuncia Emens</b>
LUNEDÌ 30 GIUGNO 2008	Ultimo giorno utile per inviare all'INPS, secondo modalità telematiche, la denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese di Maggio 2008 a dipendenti e lavoratori assimilati.